

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3320

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERALE, RUBINO, PINTO, ACIERNO, BERNINI, CHIESA,
CICU, JANNONE, LEONARDELLI, MARTUSCIELLO, MELE,
MOLINARO, PEZZELLA, POLLI, PRESTIGIACOMO, ROMANI,
TRAVAGLIA, TREVISANATO**

Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, concernente
la disciplina della professione di mediatore

Presentata il 25 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è diretta ad introdurre la figura del praticante della professione di mediatore e di agente di affari al fine di consentire una migliore formazione professionale dei giovani che intendono intraprendere questa professione e per ridurre l'abusivismo con evidente maggior tutela dei consumatori.

La presente proposta di legge si articola in una serie di integrazioni alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, concernente la disciplina della professione di mediatore. In concreto si andrebbe ad istituire un registro speciale dei praticanti che svolgono la pratica professionale sotto il diretto controllo di un agente regolarmente iscritto al ruolo.

Per le iscrizioni nel nuovo registro sarebbe competente la commissione ruolo istituita presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Alla commissione centrale istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sarebbe poi attribuito il compito di vigilanza sugli iscritti nel registro speciale dei praticanti.

Infine, si è prevista la possibilità di ottenere l'iscrizione diretta al ruolo anche per i soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo tecnico (geometri), del diploma di laurea in materie tecniche (ingegneri ed architetti), in quanto comunque in possesso di quella preparazione di base idonea

per l'esercizio della professione di agente d'affari in mediazione.

Se si riuscirà a garantire, attraverso uno specifico periodo di pratica professionale, la formazione dei giovani, che si accingono ad intraprendere la professione

di agente di affari in mediazione, verrà elevata la dignità professionale dell'attività di intermediazione e si renderà un utile servizio ai cittadini in quanto si garantiranno prestazioni professionali migliori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Presso ogni sezione è istituito un registro speciale dei praticanti che svolgono pratica professionale sotto il controllo di un agente ovvero del rappresentante legale, preposto o amministratore dell'agenzia organizzata in forma societaria, iscritti al ruolo ».

ART. 2.

1. La lettera *e)* del comma 3 dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 è sostituita dalla seguente:

« *e)* avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo tecnico commerciale o la laurea in materie commerciali, giuridiche e tecniche, ovvero aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto. L'accesso all'esame è consentito a quanti hanno prestato per almeno due anni la propria opera presso imprese esercenti l'attività di mediazione oppure hanno frequentato un apposito corso preparatorio oppure a coloro che sono iscritti da almeno due anni nel registro speciale dei praticanti. Le materie e le modalità dell'esame sono stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 4 ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. Coloro che intendono iscriversi nel registro speciale dei prati-

canti devono essere in possesso dei medesimi requisiti di cui lettere alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* del comma 3 dell'articolo 2, nonché di un attestato di frequenza rilasciato dall'agente ovvero dal rappresentante legale, preposto o amministratore dell'agenzia organizzata in forma societaria iscritti a ruolo ».

ART. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché per il controllo degli iscritti nel registro speciale dei praticanti ».

ART. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, dopo le parole: « iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. » è inserito il seguente periodo: « La commissione provvede altresì alle iscrizioni nel registro speciale dei praticanti ».